



**COMUNE DI MASSAROSA
PROVINCIA DI LUCCA**

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI
ISPETTORE AMBIENTALE
COMUNALE**

INDICE

Art 1. FINALITÀ

Art 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art 3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO

Art 4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art 5. NOMINA A ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art 6. REQUISITI PER LA NOMINA

Art 7. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art 8. DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Art 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Art 10. COMPITI DEL COMUNE

**Art. 11. CORSO DI FORMAZIONE ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE
COMUNALE**

Art 12. ENTRATA IN VIGORE

Art 1. FINALITÀ

Il Comune di Massarosa istituisce la figura di Ispettore Ambientale Comunale, a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

Art 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio di Ispettorato Ambientale Comunale viene organizzato dal Comune o direttamente o avvalendosi della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti (ad oggi, Ersu S.p.a.), ovvero mediante associazioni di volontariato.

L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Art 3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO

Ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di Polizia Municipale alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale, la vigilanza di cui all'art. 1, è affidata, altresì, agli Ispettori Ambientali che ne abbiano i requisiti così come descritti dal presente regolamento.

Con decreto monocratico il Sindaco può abilitare all'accertamento delle violazioni di norme nazionali in materia ambientale, regolamenti ed ordinanze comunali altro personale, per specifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge.

Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art 4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

L'Ispettore Ambientale Comunale, si identifica in un soggetto qualificato come Pubblico Ufficiale per svolgere le seguenti attività:

- 1) informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
- 2) prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere

civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;

3) vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Municipale ed in coordinamento con la stessa, per le violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio.

4) in riferimento alle violazioni di cui al punto 3 del presente articolo si specifica che l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'Ispettore Ambientale dovrà essere limitata alla verifica delle seguenti violazioni:

- Abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti (es: gettare a terra qualsiasi tipo di rifiuto) ed ingombranti (es: lasciare un mobile od un elettrodomestico a terra lontano dai cassonetti);
- Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani (lasciare un mobile od un elettrodomestico a terra vicino ai cassonetti);
- Deposito incontrollato sul suolo di rifiuti (es. lasciare il sacco dell'immondizia dove sono già presenti altri sacchi abbandonati);
- Conferimento nei contenitori per RSU di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata (es. mettere carta, plastica, alluminio, vetro etc. nel cassonetto per RSU);
- Mancata rimozione delle deiezioni animali (es. non raccogliere i bisogni del proprio cane) o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni dei cani (es. non avere con sé un sacchetto);
- Abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti pericolosi (es. abbandonare per strada le batterie dell'auto).

Il servizio di vigilanza si svolge esclusivamente sul territorio comunale.

Art 5. NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto

delle autonomie locali, nomina gli Ispettori Ambientali Comunali, con proprio decreto motivato, tra i candidati reputati idonei, per l'accertamento delle violazioni di norme nazionali, dei Regolamenti ed Ordinanze Comunali in materia ambientale, come meglio specificato all'art. 4 punto 4 del presente regolamento.

Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività, i soggetti interessati dovranno superare un esame finale innanzi ad una apposita commissione ed essere inseriti in una apposita graduatoria di merito.

L'esame finale è subordinato alla partecipazione ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a venti ore.

Per poter essere ammesso all'esame finale ed utilmente collocato in graduatoria il candidato dovrà partecipare ad almeno l'ottanta per cento del totale delle ore del corso.

Nella graduatoria finale, a parità di punteggio, sarà preferito il più giovane di età.

Art. 6. REQUISITI PER LA NOMINA

Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea;
- avere raggiunto la maggiore età e non superato gli anni 65;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
- essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico abilitato;
- conoscere il territorio del Comune di Massarosa.

Art 7. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

L'incarico di Ispettore Ambientale Comunale è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte all'art. 5 del presente regolamento. Il Sindaco emetterà il Decreto di nomina di Ispettore/i Ambientale/i, per un numero di candidati che sarà ritenuto necessario per lo svolgimento del servizio, seguendo l'ordine della graduatoria.

Nel decreto Sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza. Tale decreto ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato.

All'Ispettore Ambientale Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

L'Ispettore Ambientale Comunale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente, potrà indossare apposita divisa espressamente autorizzata dal Comune di Massarosa ed essere munito di macchina fotografica.

Art 8. COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

L'ispettore ambientale comunale nell'espletamento delle funzioni, deve:

- assicurare il servizio così come stabilito e disciplinato dal Comune;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale disciplinare di servizio approvato con apposita deliberazione della Giunta comunale;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata;
- qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni da far pervenire entro le 24 ore seguenti presso il Comando della Polizia Municipale di Massarosa, così come gli eventuali verbali di accertamento, da redigere nel rispetto delle normative vigenti;
- usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 " Codice

in materia di protezione dei dati personali” relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti;

- nell'arco della stessa giornata l'attività di ispettore ambientale è incompatibile con altre attività di vigilanza;

Gli ispettori, durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, hanno funzione di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge n. 689/81.

E' fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale Comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti.

Art 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale – Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia di Finanza - Corpo Forestale dello Stato – Polizia Provinciale, etc.), possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale Comunale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione della attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Sindaco revocherà la nomina.

La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con Decreto monocratico.

Art 10. COMPITI DEL COMUNE

Il Comune quale Ente organizzatore del servizio provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del servizio.

Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti gli Ispettori Ambientali

(dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono sottoposte al controllo e coordinamento del Corpo di Polizia Municipale, in sintonia con l'Ufficio Ambiente del Comune di Massarosa.

Art 11. CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Il Comune organizzerà un corso di formazione per tutti gli aspiranti Ispettori Ambientali Comunali.

Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.

Il corso di formazione, della durata di 20 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro Ente, Azienda o Agenzia formativa, individuato dal Sindaco.

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale è responsabile dell'intero procedimento compresa la indizione del bando di selezione, l'organizzazione, la docenza per il corso di formazione e la presidenza della commissione di valutazione finale.

Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:

- la figura ed i compiti dell'Ispettore Ambientale;
- esame della normativa in materia ambientale, Regionale e Statale, in particolare del vigente Testo Unico Ambientale;
- esami di regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale;
- gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
- il procedimento sanzionatorio amministrativo.

Art 12. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.